

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
<b>Congedi:</b>		Buzzi: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile del lo Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) (1617) . . . . .	766
PRESIDENTE . . . . .	764	PRESIDENTE . . . . .	766, 771
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		ANGELINO PAOLO . . . . .	766
Dosi: Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (2931) . . . . .	764	BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	767, 768, 769, 770
PRESIDENTE . . . . .	764	MINIO . . . . .	767
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	764	PATRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	766, 768, 771
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	764	SCRICCIOLO . . . . .	767, 770
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		USVARDI . . . . .	769
Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata tra lo Stato e la S. E. A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano (2888) . . . . .	764	VESPIGNANI . . . . .	768, 769, 770
PRESIDENTE . . . . .	764, 766	ZUGNO . . . . .	769
ANGELINO PAOLO . . . . .	765	<b>Votazione segreta:</b>	
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	765	PRESIDENTE . . . . .	774
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	765		

**La seduta comincia alle 10,05.**

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bima, Bonaiti e Marzotto.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dosi: Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 (2931).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dosi: Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Il Relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge d'iniziativa del deputato Dosi, n. 2931, postula modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Il provvedimento prevede che le Casse di risparmio ed i Monti di credito di prima categoria debbano destinare metà degli utili netti annuali (anziché, come attualmente stabilito, i sette decimi degli utili stessi) alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto, e possano assegnare la rimanente metà (anziché i tre decimi) ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Lo scopo della proposta di legge è indubbiamente buono, cioè quello di destinare una maggiore quota degli utili netti annuali alla beneficenza e ad opere di pubblica utilità.

Al riguardo, si fa presente che il Comitato del credito ha recentemente stabilito che la devoluzione alle opere suddette non deve superare in nessun caso, come è avvenuto per il passato, le somme eccedenti la quota massima degli utili esposti nei bilanci annuali, erogabili a mente delle disposizioni di legge e di statuto per le opere stesse.

L'iniziativa in esame, tenuto conto delle suddette direttive del Comitato del credito, è intesa a contemperare le esigenze delle Casse e dei Monti ad erogare somme sufficienti a favore delle opere di beneficenza e di pubblica utilità, che costituiscono i fini istituzionali degli enti stessi, con l'esigenza, però, di garantire la sicurezza per i depositanti, attra-

verso un adeguato potenziamento dei mezzi patrimoniali.

Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge che ho avuto l'onore di illustrare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico di cui do lettura.

« I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti:

Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S. E. A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano (2888).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano.

Il Relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la S.E.A. (Società esercizi aeroportuali), il cui capitale appartiene per il 64 per cento al Comune di Milano, per il 32 per cento alla Provincia di Milano e per il restante 4 per cento ad enti locali della provincia di Varese, ha costruito e gestisce, per un accordo con lo Stato, il sistema aeroportuale di Milano costituito dai due aeroporti di Linate e di Malpensa per un importo complessivo di lire 30 miliardi.

Va premesso che la S.E.A. aveva già ottenuto, in base alla convenzione 23 aprile 1952, n. 651 di repertorio, approvato con decreto del Ministro della difesa 27 giugno 1952, l'allestimento e la gestione dell'aeroporto civile della Malpensa.

La disciplina del nuovo rapporto venne codificata in una convenzione, firmata dal Sottosegretario della difesa, delegato per l'aviazione civile, in Roma il 15 luglio 1960. Essa fu ritenuta dal Consiglio superiore delle Forze armate rispondente al pubblico interesse e del tutto opportuna e conveniente per l'amministrazione aeronautica, non fu tuttavia perfezionata poiché in data 19 dicembre 1961 il Consiglio di Stato considerò opportuno l'intervento del legislatore data la molteplicità e la serietà delle questioni, tanto di natura economica, quanto di natura giuridica, che la convenzione intendeva regolare.

Conseguentemente, in data 18 aprile 1962, il Parlamento italiano approvava la legge numero 194, recante « Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1962.

In base a questa legge al sistema aeroportuale di Milano veniva riconosciuta la qualifica privata mentre si demandava ai Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro di provvedere all'adozione, nell'ambito delle rispettive competenze, delle norme necessarie per l'esecuzione del provvedimento, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti fra lo Stato e la S.E.A.

In data 7 maggio 1962 veniva firmata una nuova convenzione sostanzialmente identica a quella del 15 luglio 1960, convenzione approvata con il decreto ministeriale del 5 marzo 1964, n. 195, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1964.

All'atto della registrazione fiscale della convenzione di cui trattasi insorsero difficoltà con il Primo ufficio del registro atti privati di Roma, il quale manifestò la volontà di considerare il rapporto come appalto, considerando agli effetti dell'applicazione della

tassa l'importo complessivo delle opere realizzate dalla S.E.A. per circa 30 miliardi di lire, opere, si noti, che allo scadere del periodo di concessione trentennale sono gratuitamente devolute allo Stato.

L'enormità della situazione apparve, per altro, evidente agli Uffici allorché essi ebbero ad accertare che all'articolo 29 della convenzione in questione i tre ministri firmatari della stessa, e quindi anche il Ministro delle finanze, così si erano espressi: « agli effetti fiscali si precisa che l'importo della seguente convenzione è di lire 25.500.000 complessivi ».

D'altra parte lo stesso Ufficio non poteva riconoscere forza operante alla convenzione, anche se l'intento e la volontà politica del Governo, chiaramente ricordata dalla legge 18 aprile 1962, n. 194, al suo articolo 1, aveva un chiaro riscontro nell'articolo 34 della precedente convenzione Stato-S.E.A. del 15 luglio 1960 che recitava: « agli effetti fiscali si precisa che l'importo della seguente convenzione è di lire 25.500.000 annue ».

Onde consentire la definizione della pratica al Primo Ufficio del registro atti privati di Roma, che ha provveduto in data 16 giugno 1964 alla registrazione a campione dell'atto al n. 24105/1 mediante esazione di lire 5.928.700, si è resa necessaria la presentazione in Parlamento di un provvedimento legislativo affinché l'intento e la volontà politica dell'amministrazione statale, così inequivocabilmente espressa nelle due convenzioni che precedettero e seguirono la legge 18 aprile 1962, n. 194, potesse trovare la dovuta realizzazione attraverso mezzo idoneo.

Per questo, onorevoli colleghi, propongo di approvare il presente disegno di legge, dal momento che anche la V Commissione ha espresso, in merito ad esso, parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Certo che l'aver dichiarato il valore fiscale della convenzione in 25 milioni e 500.000 lire, mette in difficoltà l'Ufficio del registro, ed un provvedimento in merito si rende senz'altro indispensabile.

Io sono favorevole in quanto, trattandosi di enti pubblici, gli impianti passeranno allo Stato, però vorrei sapere prima se la gestione dei due aeroporti è attiva o passiva, perché — ove fosse passiva — ogni ulteriore commento sarebbe inutile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Angelino, non solo la ge-

stione è passiva, ma c'è di peggio, perché gli uffici competenti hanno configurato la figura dell'appalto, e se non variamo questa legge uccidiamo letteralmente gli aeroporti. Avendo infatti l'Ufficio atti privati di Roma stabilito la possibilità di configurare un rapporto di appalto, di 30 miliardi di valore, ben 600 milioni di tasse dovrebbero essere pagati. Lo stesso ufficio ci ha invitati a varare una legge che consentisse una via di uscita.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

« La Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali S.E.A., riguardante il sistema aeroportuale di Milano, stipulata in data 7 maggio 1962 fra il Ministero della difesa, il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e la Società per azioni Esercizi aeroportuali S.E.A. con sede in Milano, avente per oggetto l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano, nonché gli atti aggiuntivi occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate, sono soggetti alla tassa fissa di registro nella misura di lire 2.000.

Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buzzi: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) (1617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1617, d'iniziativa del deputato Buzzi, concernente l'autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico).

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta era già ve-

nuta al nostro esame in sede referente e, non essendovi grosse obiezioni, la Commissione ha chiesto ed ottenuto di poter discutere il provvedimento in sede legislativa.

Esiste in Parma un ex Chiostro delle Benedettine passato poi, con la soppressione del Monastero, prima al ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, e quindi, dopo l'unificazione nazionale, al patrimonio demaniale del Regno d'Italia. Da questo venne estratta la Chiesa di San Ulderico con un chiostro di notevole interesse artistico.

Con legge 13 giugno 1960, n. 625, veniva autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato, denominato « ex caserma Marcucci Poltri », ad eccezione del chiostro di San Ulderico e di una area ad esso adiacente su cui esistono fabbricati ora diroccati.

La pianta allegata al disegno di legge illustra con sufficiente chiarezza alla lettera A il chiostro, ed alla lettera B l'area di rispetto interessante il provvedimento. Premesso che la piazza antistante la Chiesa e prospiciente è di proprietà della Parrocchia per cui esiste già un vincolo, premesso che da ben 6 anni tra l'intendenza di finanza di Parma e la parrocchia sono intervenute trattative a conclusione delle quali l'intendenza di finanza ha definito in lire 20 milioni il valore dei 670 metri quadrati, 30 mila lire, cioè, al metro quadrato, il Relatore sollecita l'approvazione del provvedimento.

A favore dell'approvazione bisogna inoltre considerare ancora altri fattori, tra i quali i vincoli accettati dalla parrocchia, la quale dovrà fornire un decoroso accesso al chiostro che non ha accesso proprio ed al quale oggi si accede attraverso il campanile della Chiesa di San Ulderico. La parrocchia si è impegnata ad edificare opere di natura sociale — compresa la casa del Parroco — e detta edificazione dovrà rispettare le disposizioni delle belle arti per quanto riguarda l'accesso al chiostro ed i connessi problemi.

Non ultimo, mi sembra parlare a favore del provvedimento, l'alto prezzo, se le foto che ho sott'occhio non mi ingannano.

Dopo aver considerato tutto questo, il Relatore si augura che i colleghi vogliano approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei proprio sapere con quali criteri gli uffici erariali determinano i valori delle aree, perché sovente al nostro esame si presentano provvedimenti

simili, e sempre notiamo una grande differenza proprio nella valutazione dei valori suddetti. Capisco che i terreni valgano in modo diverso per svariati fattori, ma non vorrei che proprio noi che stiamo lottando contro la speculazione sui terreni, permettessimo di vendere a 30 mila lire il metro quadrato dei terreni con vincolo perpetuo di destinazione (non è una speculazione dati i numerosi vincoli).

Mi chiedo se questo sia veramente un prezzo congruo, o se sia un prezzo di speculazione da parte dello Stato, perché mi pare che sia decisamente un prezzo sperequato nei confronti di tutti gli altri prezzi fino ad ora stabiliti per cessione di terreni. In questo caso vedo che non si tratta di speculazione, e se di speculazione si può parlare, essa è a vantaggio dello Stato.

Onorevole Sottosegretario, ella ricorderà quando c'è stata la cessione di terreni alla Innocenti, terreni privi di destinazione perpetua, che potevano dare un certo reddito e il cui prezzo di cessione fu veramente minimo. Ma qui mi pare che 30 mila lire al metro quadrato siano veramente una esagerazione che non si debba accettare, anche per non creare dei precedenti pericolosi. Mi pare che questo comprometta e pregiudichi ogni altra vendita che si potrà fare da parte dello Stato ad enti locali territoriali.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli uffici tecnici erariali giudicano in base alla stima della zona, agli impianti che vi sono eventualmente e agli scopi cui il terreno è adibito. Gli uffici tecnici non hanno uno schema fisso da applicare, ma si servono di tutti i dati per arrivare ad una valutazione generale dell'area. Il prezzo a me non sembra esagerato.

SCRICCIOLO. Le considerazioni dell'onorevole Angelino, intorno alla congruità o meno del prezzo, potrebbero richiamare la nostra attenzione sui criteri che gli uffici tecnici erariali solitamente adottano nella valutazione dei terreni, criteri che oscillano e che sono stati fatti oggetto di ampia discussione in occasioni precedenti ed analoghe. Tuttavia nel caso specifico vorrei dire che il prezzo, che l'onorevole Angelino considera molto elevato, è illuminante di una situazione implicita nella proposta di legge. Vi sono alcuni aspetti che dovrebbero essere chiariti prima di giungere ad un voto favorevole.

Innanzitutto la legge n. 625, che autorizzava la vendita a trattativa privata del compendio « ex caserma Marcucci Poltri » vietava la vendita della cosiddetta area di ri-

spetto del chiostro di San Ulderico. La proposta di legge in esame capovolge l'orientamento che si è preso nel 1960 attraverso un criterio che non sappiamo bene quanto rispetti il piano regolatore della città o un piano particolareggiato per questa zona. È evidente che il provvedimento, nel momento in cui autorizza la vendita di questa area di rispetto, determina un vincolo perpetuo, tuttavia è chiarissimo all'articolo 2 della proposta di legge che su quest'area dovrà essere costruita l'abitazione del parroco e dovranno essere svolte attività educative, assistenziali e religiose. Ciò significa che probabilmente in questa area si determinerà una situazione edilizia massiccia.

Quale situazione si viene a determinare? Quali incongruenze determina questa proposta di legge rispetto alle regole di edificazione vigenti nella città di Parma? Dobbiamo chiarire ciò. Se saremo tranquillizzati su questo punto, la proposta di legge potrà essere approvata. Vorremmo che il Governo ci fornisca chiarimenti a questo proposito.

MINIO. Desidero associarmi alla necessità di avere informazioni più esatte. Poiché sembra che una parte di questa area demaniale sia già stata ceduta, sarebbe opportuno sapere a quale prezzo, per avere un'idea della congruità dei prezzi.

D'altra parte non bisogna dimenticare che l'articolo 2 è piuttosto generico e prevede un po' tutto.

Non si conosce inoltre quale sia il parere esatto della Sovrintendenza, se cioè viene mantenuto il vincolo per quanto si riferisce al chiostro e al rispetto dello stesso.

Le attività assistenziali potrebbero richiedere un campo sportivo o edifici veri e propri. Sarebbe opportuno conoscere se ciò non contrasti con l'estetica del luogo e con il piano regolatore della città. Sarebbe bene conoscere il parere del comune di Parma, il quale, in fondo, è il primo ente interessato alle costruzioni che dovrebbero sorgere nella zona.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla in contrario a fornire alla Commissione, eventualmente in una prossima seduta, ogni informazione richiesta.

Vorrei, tuttavia, far osservare all'onorevole Scricciolo che se esiste un piano regolatore, ogni cosa si farà nell'ambito dello stesso. Desidero ricordare che la proposta di legge è stata studiata di concerto dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle finanze e, ad un certo punto, è stata interessata anche la Presidenza del Consiglio.

Pur potendo garantire che le limitazioni della Sovrintendenza valgono per tutto il perimetro venduto, ritengo che sia possibile incorporare attraverso un emendamento questo principio nel provvedimento. Anche se negli atti di vendita ciò si da per scontato, si potrebbe inserire un emendamento in cui si prescrive che le limitazioni poste dalla Sovrintendenza valgono per tutta l'area ceduta.

Se la Commissione non fosse convinta di quanto ho detto e dovesse insistere nelle sue richieste, non avrei nulla in contrario, in una prossima seduta, a fornire agli onorevoli colleghi gli elementi richiesti per tranquillizzarli completamente.

VESPIGNANI. *Prégo* la Commissione di scusare il mio ritardo, determinato dal fatto di essere stato trattenuto a colloquio dal sindaco di Parma fino a pochi minuti fa.

Vorrei chiarire alcune questioni che riguardano i rapporti fra il comune di Parma ed il demanio. Ci troviamo in questa situazione: il comune di Parma ha un progetto regolarmente approvato da tutti gli organi dello Stato, che prevede tra l'altro l'utilizzazione di una parte, sia pure modesta, della area che si sta per cedere alla parrocchia, allo scopo di costruire una scuola che altrimenti rimarrebbe incompleta, in quanto non si potranno realizzare per la scuola stessa una serie di servizi indispensabili.

L'area in un primo tempo, con la legge del 1960, n. 625, fu ceduta al comune di Parma per la costruzione di una scuola. La legge nella sua relazione parlava di una vendita al comune di Parma di tutto il compendio demaniale denominato « ex caserma Marcucci Poltri », ad eccezione di una parte che doveva essere ceduta alla Sovrintendenza, come area di rispetto del chiostro di San Ulderico.

Ricordo che il comune di Parma aveva chiesto tutto il compendio dal quale fu poi stralciata una modesta area che doveva essere ceduta come area di rispetto per il chiostro di San Ulderico. Una scuola fu poi costruita nelle adiacenze del chiostro, in relazione al fatto che l'area non ceduta al comune doveva servire come area di rispetto per l'accesso al chiostro.

Ora un'altra scuola è in costruzione e se si cede anche quest'area e vi si costruiscono edifici nuovi il chiostro di San Ulderico verrà ad essere completamente intercluso fra gli edifici stessi.

È vero che vi si può accedere attraverso la proprietà della Parrocchia, ma sempre attraverso gli edifici della Parrocchia, quindi rimane intercluso, come dimostra la piantina

che ho qui e che mostra appunto lo stato dell'area in questione dopo che sono state costruite le due scuole.

Come si può vedere, signor Presidente, fra la chiesa, la scuola di Frassimbene, già costruita, e quella di San Vitale, in costruzione, il chiostro di San Ulderico rimane quasi completamente soffocato e lo sarebbe del tutto se la Parrocchia edificasse per conto suo ulteriormente. E la costruzione delle due scuole è stata autorizzata dagli organi competenti.

Per questi motivi, signor Presidente, è necessario rinviare l'esame della proposta di legge ed ascoltare quanto meno, oltre ai vari ministeri, anche le parti cointeressate — molto cointeressate e non solo in modo generico, ma per i servizi pubblici che si stanno costruendo — perché il comune di Parma dovrebbe rinvenire una soluzione che, quanto meno, permetta di completare il piano regolatore con la costruzione delle due scuole; e comunque bisogna tenere conto del fatto, sottaciuto nella relazione, che l'ex caserma fu ceduta al comune non ad eccezione del chiostro e di un'area ad esso adiacente, ma ad eccezione del chiostro e di un'area di rispetto del chiostro stesso che doveva essere ceduto alla Sovrintendenza ai monumenti.

PATRINI, *Relatore*. La piantina allegata alla relazione illustra con sufficiente chiarezza che la zona B è zona di rispetto.

VESPIGNANI. Sì, ma la zona di rispetto oggi si cede alla parrocchia non come zona di rispetto, ma per la costruzione di una serie di edifici destinati alla parrocchia stessa. Non ha quindi più niente a che vedere con la zona di rispetto del chiostro di San Ulderico.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dovrebbe essere, allora, zona di rispetto per tutti gli edifici, perché se si ammette il principio che la scuola non si può costruire perché invade la zona di rispetto bisogna che questo principio valga anche per gli altri edifici. Inoltre, dato il vincolo ed il limite posto dalla Sovrintendenza delle belle arti e il diritto di libero accesso al chiostro, non credo che la situazione sia così terrificante.

PATRINI, *Relatore*. Io domando al collega Vespignani come mai un progetto che viene ad incidere sulla proprietà di altri possa essere approvato dall'autorità tutoria. Sarebbe un fatto abnorme che una scuola così descritta possa avere ottenuto l'autorizzazione alla costruzione se per una porzione incide su un'area appartenente ad altro proprietario.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al demanio, in questo caso.

PATRINI, *Relatore*. L'onorevole Vespignani ha detto che l'area è stata ceduta per costruirvi una scuola che è stata edificata. Quindi quei 170 metri quadrati non sono scoperti, ma sono edificati: c'è un cortile...

VESPIGNANI. Ci sono dei ruderi.

PATRINI, *Relatore*. Saranno ruderi cadenti, ma mi domando — sono anch'io sindaco da 20 anni — come si possa sostenere la tesi che da parte dell'Ispettorato regionale delle opere pubbliche o da parte del Genio civile si possa approvare un progetto e farlo eseguire se la costruzione va per una certa parte a cadere sulla proprietà di altri, in questo caso del demanio, sulla quale poi sorge comunque un fabbricato.

USVARDI. Mentre ritengo che un'ulteriore illustrazione da parte del Governo potrebbe servire a chiarire alcune perplessità, rimangono vive a mio avviso (e sono emerse più chiare dalla discussione) le perplessità riguardanti l'edificazione potenziale che è rinviata dal piano regolatore o particolareggiato della zona.

Se la finalità è quella di costituire una vera e propria zona di rispetto intorno al chiostro di San Ulderico, proporrei come soluzione intermedia di sostituire come segue l'articolo 2: « Della area dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco e con destinazione a zona ricreativa. È comunque stabilito il diritto di libero accesso al chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione ».

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna anche stabilire il prezzo, che in rapporto agli aumentati vincoli risulta troppo alto. Infatti se stabiliamo che questa è zona di rispetto dobbiamo allora porre dei vincoli, e i vincoli ci sono per tutti, o riteniamo che non lo sia e allora si può discutere per vendere al comune una striscia di terra e l'altra striscia alla chiesa. Se si accetta la prima tesi, si ritira la scuola dalla zona di rispetto e si propone alla chiesa di costruire solo la casa del parroco. È evidente che in questo caso occorrerà una nuova perizia dell'ufficio tecnico erariale per stabilire il nuovo prezzo.

USVARDI. Nella relazione è spiegato chiaramente che la finalità dell'acquisto è la giusta valorizzazione del chiostro di San Ulderico. E a mio avviso c'è un solo modo per valorizzarlo: quello di non costruire in abnorme misura. D'altra parte ci rendiamo con-

to che, se la finalità è anche quella di realizzare l'abitazione del parroco, essa è giusta e non riteniamo che la casa del parroco possa ostruire largamente quest'area. Invece, deve essere valorizzato il chiostro di San Ulderico e soprattutto deve essere precisato il diritto al libero accesso al chiostro stesso.

ZUGNO. Desidero far osservare agli onorevoli colleghi che è naturale che la salvaguardia del chiostro e delle sue qualità artistiche interessi all'autorità religiosa. Non dimentichiamo inoltre che tutta questa area fu già della Chiesa, fu già del Monastero, e mi meraviglio che nel momento in cui si vuole operare da un punto di vista artistico, proteggendo e tutelando i pregi del chiostro, e nel contempo si vuole restituire alla Chiesa ciò che in gran parte era già suo, si possa ancora pensare alle rivendicazioni ed alle richieste del Comune.

Mi sembra che tutta la situazione — anche storica — relativa a questo problema, porti a lasciare all'autorità religiosa la completa disponibilità dell'area, con vincoli però relativi sia alla natura artistica — per quanto riguarda il chiostro — sia alla natura religiosa, perché, in perpetuo, quei luoghi non possano avere destinazione diversa.

Questa è una delle poche leggi in cui si vende un'area demaniale con vincolo di destinazione, e forse l'unica con vincolo di destinazione perpetua, ho visto infatti diversi vincoli decennali e ventennali, ma perpetui mai.

Proprio in considerazione della particolare esigenza di salvaguardare ogni possibilità di disturbo, anche sotto l'aspetto artistico, del chiostro, ritengo che il vincolo perpetuo sia la salvaguardia massima possibile al fine di mantenere la situazione attuale. Ritengo quindi che non possa nemmeno essere presa in considerazione la possibilità di costruire una scuola in una zona di rispetto che non ha niente a che fare con il complesso, anche artistico, di tutta la zona.

Prego quindi la Commissione di approvare il provvedimento.

VESPIGNANI. Quando, in altra sede, mi è capitato di operare in questo determinato settore, ho sempre cercato di trovare la possibile soluzione, perché la soluzione di problemi del genere si può sempre trovare.

In tutta Italia, e specialmente in Emilia, sono numerosi gli edifici che un tempo furono proprietà di enti ecclesiastici, e che poi vennero espropriati, soprattutto durante il periodo napoleonico. Molti di tali edifici sono inseriti, anche in modo assai complesso, nel-

l'attuale proprietà o dello Stato o dei comuni, e la loro destinazione, sia dal punto di vista dell'uso sia da quello della valorizzazione artistica, può determinare delle grosse questioni da risolvere.

Non dico quindi che non sia possibile risolvere una simile questione, ma non vedo perché il demanio non l'abbia risolta nel suo complesso nel 1960, quando si provvide con legge a cedere una parte di quel demanio statale al comune di Parma.

Oggi arriviamo ad un nuovo provvedimento nel quale non teniamo nessun conto di quanto è stato fatto prima. Ora i casi sono due: o veramente il chiostro ha un valore e dei pregi artistici tali per cui l'area circostante deve essere lasciata come area di rispetto, ed allora se non ci si possono costruire scuole non ci si possono costruire nemmeno canoniche, oppure i pregi artistici non sono così notevoli, e l'area di rispetto non essendo necessaria, la scuola può essere costruita.

In quanto alla parrocchia, essa non ha niente a che vedere con la destinazione del chiostro, dal momento che oggi il chiostro, come tale, non è destinato ad uso di culto, ma è un monumento artistico come tanti altri. Quindi, poiché la casa del parroco è in relazione all'uso della parrocchia, ed essendo di moderna realizzazione non avrebbe particolari pregi storico-artistici, non vedo cosa c'entri con la valorizzazione artistica del chiostro di San Ulderico.

Detto questo, non vedo per quale motivo non si debba tenere conto del fatto che il piano di costruzione del comune di Parma tiene conto della possibilità di utilizzare una modestissima parte di quella area per completare l'edificio scolastico che è già in costruzione, secondo un progetto non attuato — ma già approvato — dagli organi tecnici.

Se invece si ritiene che questa area debba essere esclusivamente destinata ad area di rispetto, allora tale destinazione deve valere anche per la casa del Parroco, a meno che la canonica non venga costruita in modo tale da non togliere all'area di rispetto le sue peculiari caratteristiche, così come non gliene toglierebbe la destinazione di una piccola parte dell'area stessa al comune di Parma per il completamento dell'edificio scolastico.

Concludendo, non dico che la soluzione migliore sia questa o quell'altra ma piuttosto, siccome è stato possibile in passato trovare un accordo a tre direttamente tra demanio, comuni e parrocchie, io proporrei di soprassedere all'approvazione della proposta, e di

riunire invece attorno ad un tavolo i tre interessati al fine di trovare una giusta soluzione soddisfacente per tutti. Penso sia controproducente basare il problema su di una questione di principio, cioè sulla destinazione ad uso religioso e ad uso non religioso; questo modo di discutere è per me del tutto da scartare, ai fini della soluzione pratica di un problema pratico, quale la protezione di una opera d'arte e niente di più.

Concludendo, chiedo al Sottosegretario se non ritenga opportuno dirimere la questione egli stesso, in rappresentanza del Governo, insieme con il Ministero della pubblica istruzione.

SCRICCIOLO. Vorrei chiedere all'onorevole Vespignani se il progetto del comune che invade l'area di rispetto è un progetto esecutivo o è un progetto di massima.

VESPIGNANI. È tanto esecutivo che una parte della scuola è già in costruzione.

SCRICCIOLO. E come è possibile che sia stato approvato un progetto esecutivo su di un'area che non è proprietà di colui che vuole costruire?

VESPIGNANI. Il progetto è stato elaborato dal comune di Parma in collaborazione con il Provveditorato alle opere pubbliche della Emilia. Perciò non posso essere io a rispondere a tale quesito, ma solo il provveditorato alle opere pubbliche.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il concetto è uno solo e cioè che la zona di rispetto è tale per tutti, quindi tanto per la scuola quanto per la chiesa di San Ulderico.

VESPIGNANI. Allora manteniamo la zona di rispetto.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Infatti il concetto è questo e il progetto della scuola può benissimo essere modificato perché la parte che va ad incidere sul demanio è di piccola portata e quindi non credo che ciò possa compromettere la scuola nel suo complesso e nelle sue finalità.

Per quanto riguarda l'area di rispetto, invece, io sono del parere che con l'emendamento preannunciato dall'onorevole Usvardi si possa arrivare ad una soluzione. Si dice infatti che la zona di rispetto deve essere mantenuta, fatta eccezione solo per l'abitazione del parroco, il che, vista l'ampiezza della zona, viene a migliorare la situazione nei confronti del chiostro: tutta la zona viene ad essere liberata dei ruderi e dei capannoni attualmente esistenti e quindi si mette in evidenza il chiostro, riservando questo terreno soltanto ad eventuali attività assistenziali, ri-



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1966

creative e religiose, e non a costruzioni che possono mettere in pericolo il luogo. Si dice inoltre che le spese di manutenzione sono a carico dell'acquirente il quale deve rispettare i limiti posti dalla Sovrintendenza.

Questa mi pare possa essere una soluzione equa che, con il vincolo perpetuo, tranquillizza tutti sull'uso dell'area e sugli scopi che vengono indicati.

Rimane per me — e su questo chiedo il parere della Commissione — il problema del prezzo: con queste precisazioni, infatti, non so se il prezzo di 20 milioni sia ancora congruo. Se la Commissione è d'accordo, lasciamo pure la somma di 20 milioni; se viceversa la Commissione ritiene opportuno procedere ad una nuova stima sulla base dell'emendamento Usvardi per una eventuale diminuzione del prezzo, si potrà provvedere in tal senso con una nuova perizia. Su tale punto mi rimetto comunque alla Commissione.

PATRINI, *Relatore*. Io sono dell'avviso, avendo esaminato tutti i documenti in mio possesso, che precisata in quell'emendamento la natura dei vincoli debba essere ulteriormente precisato anche il prezzo. Questo è stato cambiato altre volte. Prima che la parrocchia accettasse i vincoli descritti nella proposta di legge, infatti, la Intendenza di finanza voleva 30 milioni. Precisati i vincoli, invece, il prezzo è sceso a 20 milioni. Ora se noi precisiamo ancora di più la natura dei vincoli mi pare equo lasciare ad un'ulteriore perizia la determinazione del prezzo. E già altre volte noi abbiamo autorizzato senza indicazione del prezzo.

Come Relatore desidero fare delle precisazioni, soprattutto in relazione alle obiezioni del collega Vespignani. Anzitutto non vi è accesso da parte di questa zona se non dalla piazza e questa è di proprietà della Chiesa. Dalla fotografia si evince molto bene l'esistenza di una porticina fatta un tempo abusivamente dall'autorità militare e che successivamente fu sbarrata. Questo spiega il ragionamento delle Belle arti sulla diversa natura del vincolo da istituire nei confronti del comune e nei confronti della parrocchia, perché per il comune non sarebbe stato possibile dare libero accesso al chiostro se non per il tramite della parrocchia la quale può assicurarlo essendo la piazza di sua proprietà. In secondo luogo, poi, anche se non ci fosse un piano regolatore — ed io confido vi sia — vi è comunque una commissione edilizia e la soprintendenza alle Belle arti per cui, accettati i vincoli, saranno queste autorità a provvedere. Comunque, a mio avviso, non

dovrebbe essere la nostra Commissione, a determinare se la soluzione che verrà data alla norma di rispetto per il chiostro sia o non sia confacente, in quanto vi sono le autorità costituite che questo eventualmente verificheranno.

Il relatore è quindi dell'avviso che si possa accettare l'emendamento Usvardi e che, stante il problema in questi termini, un ulteriore rinvio della proposta non condurrebbe a conclusioni migliori di quelle che possono raggiungersi oggi approvando la proposta di legge con l'emendamento testé preannunciato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale durante la quale hanno avuto modo di illustrare il loro punto di vista sia il Relatore che il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 20.000.000, dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera B nella planimetria allegata alla presente legge nonché dei fabbricati sopra costruiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« L'area di cui sopra dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente ad attività educative, assistenziali e religiose ivi compresa l'abitazione del parroco.

Eventuali costruzioni e qualunque opera di sistemazione dell'area per i fini di cui al comma precedente dovranno comunque assicurare un pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumerne l'onere ».

L'onorevole Usvardi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

« Detta area dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, nonché ad attività ricreative, assistenziali e religiose. È stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1966

L'articolo 2 risulta pertanto costituito dal testo all'articolo proposto testé approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

L'onorevole Scricciolo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni addotte, così formulato:


« Il Ministro delle finanze, provvederà, con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha segnalato un errore materiale nella piantina allegata al disegno di legge per cui la scala 1:500 va corretta nella scala 1:750.

Se non vi sono obiezioni la correzione si intende approvata.

La piantina è la seguente:



(La Commissione approva).

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1966

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Dosi: « Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (2931).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata tra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (2888).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge Buzzi: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico » (1617).

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	11

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Nicoletto, Patrini, Salvi, Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

*Sono in congedo:*

Bima, Bonaiti e Marzotto.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO